

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA NEL CENTRO DELLA CITTÀ DI RHO (MI), TRA VIA DE AMICIS E PIAZZA VISCONTI, CON L'INSEDIAMENTO DI NUOVE FUNZIONI DI INTERESSE COLLETTIVO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO DISMESSO DI VIA DE AMICIS, PER L'EDIFICIO STORICO DELLA SCUOLA E PER LE "EX CARCERI", CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP IN FASE ESECUTIVA O DELLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.**

**CIG 931820385E**

**CUP C44E21000120005**

### **QUESITI E RELATIVE RISPOSTE**

#### **QUESITO N. 1**

per l'individuazione dei nr. 2 servizi di punta volevamo sapere se sono validi:

1-valutazione di vulnerabilità sismica (cat. S.03) su stabile del valore di €11.700.000,00 (di cui la parte strutturale pari al 20% =  $0.2 * 11700000 = €2.340.000,00$ )

2-Progetto definitivo per opere di ripristino Viadotto autostradale in c.a.e c.a.p. per importo lavori di € 2.233.000,00

#### **RISPOSTA N. 1**

Si conferma che i servizi indicati nel quesito possono considerarsi servizi di ingegneria e architettura idonei a soddisfare i requisiti di cui all'art. 11 lett. d.1 e d.2 del Disciplinare di gara, a condizione che gli stessi rispettino quanto ivi richiesto e siano comprovati da certificati di regolare esecuzione. In particolare, deve trattarsi di servizi:

- espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID indicate all'art. 4 del Disciplinare di gara;
- di importo almeno pari a quello indicato nel Disciplinare di gara all'art. 11 lett. d.1 e d.2.



## **QUESITO N. 2**

Come riportato all'art.9 del documento "Disciplinare di gara" si trasmette l'elenco dei chiarimenti rispetto alla procedura in oggetto:

- 1) Servizi di punta (pag. 24). È possibile raggiungere l'importo complessivo minimo dei servizi di punta per un determinato ID sommando i due servizi di punta che, se presi singolarmente, avrebbero un valore inferiore all'importo complessivo minimo?
- 2) Servizi di punta (pag. 24). È possibile indicare come servizio di punta un progetto realizzato per un concorso di architettura che si è vinto? E a cui si è partecipato senza vincere?
- 3) Servizi di punta (pag. 24). È possibile smarcare un servizio di punta utilizzando un servizio della medesima categoria (Edilizia) e con grado di complessità maggiore anche se con destinazione funzionale e ID diversi?
- 4) Servizi di punta (pag. 24). È possibile utilizzare l'avvalimento per coprire l'ID di un servizio di punta?
- 5) Personale tecnico medio annuo (pag. 26). In caso di associazione professionale, è possibile contare i collaboratori a P.IVA che non hanno sottoscritto un contratto cococo (ma che fatturano più del 50% al soggetto offerente) al fine di raggiungere il numero minimo di 9 tecnici?
- 6) Figure professionali (pag. 21). L'aggregazione di un libero professionista al soggetto offerente allo scopo di ricoprire una delle figure professionali richieste dal disciplinare (es: professionista antincendio) comporta la formazione di un RTI? Anche il professionista aggregato deve quindi compilare il proprio DGUE?

## **RISPOSTA N. 2**

2.1. Si conferma che l'importo complessivo dei servizi di punta richiesto per ciascuna categoria e Id opere all'art. 11, lett. d.2). del Disciplinare, deve essere coperto complessivamente dai n. 2 servizi di punta richiesti; si conferma pertanto che è possibile raggiungere l'importo complessivo minimo dei servizi di punta per un determinato ID sommando i due servizi di punta;

2.2. Si conferma che, in entrambe le ipotesi prospettate nel quesito, è possibile indicare come servizio di punta un progetto eseguito per un concorso di architettura, a condizione



che l'esecuzione di tale servizio possa essere comprovata attraverso un certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'Ente banditore.

2.3. Si conferma. A questo proposito si faccia riferimento alle Linee guida ANAC n. 1, capitolo V, paragrafo 1.

2.4. Si conferma che è possibile il ricorso all'avvalimento per soddisfare il requisito dei servizi di punta anche per una singola categoria e ID opere.

Si ricorda che l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega le dichiarazioni ed i documenti previsti dall'art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e riportati all'art. 14 del Disciplinare di gara, ossia:

- la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80. Tale dichiarazione andrà resa mediante compilazione del DGUE;
- la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo capoverso, D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

2.5. Si conferma; a tale riguardo si faccia riferimento a quanto previsto all'art. 11, lettera d.3.ii.) del Disciplinare.

2.6. Per i componenti del gruppo di lavoro, ad eccezione del geologo, non è richiesta necessariamente la partecipazione alla gara in qualità di mandante di un raggruppamento; ai fini della partecipazione alla gara, infatti, è sufficiente (ad eccezione di quanto previsto per il geologo dall'art. 11, pag. 21, del Disciplinare) che il concorrente indichi nominativamente i componenti del gruppo di lavoro nel DGUE, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e degli estremi di iscrizione al



relativo ordine professionale. Ciò posto, con riferimento allo specifico quesito proposto, si rileva che non è necessario che il professionista antincendio compili un proprio DGUE, nel caso in cui non partecipi alla procedura come mandante di un raggruppamento temporaneo.

Con riferimento alla composizione del gruppo di lavoro, si rinvia all'avviso di chiarimento pubblicato in data 26 luglio 2022.

Il RUP

Arch. Ciro Mariani

(documento firmato digitalmente)